

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede in Roma, Via Tomacelli 132, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Ing. Luca Fernando Ruini (di seguito CONAI)

E

La Regione Calabria, con sede in Catanzaro, Cittadella regionale, Viale Europa, località Germaneto, in persona del Presidente, Dott.ssa Jole Santelli (di seguito Regione Calabria)

PREMESSO

- ✓ che la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/CE del 19 novembre 2008, così come modificata dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/851/UE del 30 maggio 2018, fornisce indirizzi in materia di rifiuti;
- ✓ che la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/62/CE del 20 dicembre 1994, così come modificata dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/852/UE del 30 maggio 2018, detta indicazioni in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio;
- ✓ che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni contiene alla Parte quarta norme in materia di gestione dei rifiuti;
- ✓ che il CONAI ha redatto il Programma Generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio relativo all'anno 2019;
- ✓ che le azioni e le misure volte a preservare le risorse naturali rivestono un ruolo centrale nella gestione dei rifiuti, e che, a tal fine, la disciplina comunitaria e il D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. stabiliscono che le misure intese a limitare la formazione dei rifiuti e riutilizzare,

riciclare e recuperare materie prime dai rifiuti sono prioritarie rispetto alle altre operazioni di gestione dei rifiuti, in un organico sistema di gestione integrata;

- ✓ che deve essere favorita la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti, nonché, prioritariamente, la prevenzione, il riciclaggio, il recupero di materia prima ed il recupero energetico, limitando il flusso dei rifiuti inviati allo smaltimento e soprattutto il ricorso alla discarica;
- ✓ che gli Accordi di Programma possono costituire uno strumento di collaborazione utile per la gestione dei “rifiuti di imballaggio”;
- ✓ che il Titolo II della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. fissa gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e individua gli obblighi che i produttori e gli utilizzatori di imballaggi devono adempiere per conseguire detti obiettivi;
- ✓ che i criteri informativi dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio sono stati indicati, in particolare, dall’art. 219, del citato D.Lgs. 152/2006;
- ✓ che, ai sensi dell’art. 224, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, tra le funzioni di CONAI vi è quella di promuovere accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio garantendone l’attuazione (lett. “d”); assicurare la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all’art. 223, i soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici (lett. “e”); indirizzare e garantire il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici (lett. “f”); promuovere il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall’art. 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di applicazione (lett. “i”); promuovere la definizione e conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all’art. 223 e i soggetti di cui all’art. 221, comma 3, lettera a) e c) con soggetti pubblici e privati (lett. “l”);

CONSIDERATO

- ✓ che il D.Lgs.152/06 che stabilisce il principio della responsabilizzazione e della cooperazione dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella produzione e gestione dei rifiuti, e che, per l'attuazione di tale principio, prevede la possibilità di ricorrere a procedure negoziate tra Pubbliche amministrazioni e soggetti privati attraverso la stipula di appositi accordi e contratti di programma;
- ✓ che l'art 180 del D.Lgs.152/06 rubricato "Prevenzione della produzione di rifiuti" espressamente stabilisce che *"Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:.....la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti...."*
- ✓ il Programma Generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di CONAI relativo all'anno 2019 che stabilisce, tra l'altro, le priorità degli interventi nella gestione dei rifiuti di imballaggio;
- ✓ l'Accordo di Programma Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio tra ANCI e CONAI che regola gli aspetti tecnici ed economici per la raccolta ed il conferimento degli imballaggi conferiti al servizio pubblico, sottoscritto il 1 aprile 2014 e prorogato fino alla data del 31 ottobre 2020 nell'attesa che si concluda la negoziazione per la definizione degli aspetti tecnici ed economici;
- ✓ che la Regione Calabria ha chiesto a CONAI un supporto nella fase di redazione delle linee guida del nuovo Piano Regionale dei Rifiuti con particolare riferimento ai rifiuti di imballaggio;
- ✓ i contenuti e gli obiettivi prefissi dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Calabria, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 19 dicembre 2016, che stabilisce gli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti urbani, il

raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 31.12.2020 nonché gli obiettivi di riciclaggio;

- ✓ che la Legge regionale n.14 del 7 agosto 2014 “Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria” all’art.2 stabilisce, tra l’altro, che *“la Regione, nel rispetto di quanto previsto dall’art.1, esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* ;
- ✓ che il Programma Operativo Regionale 2014.2020 FESR, e in particolare l’Azione 6.1.2 *“Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”* e l’Azione 6.5.A.1 *“Programma di azione per l’attuazione delle azioni previste nel Priorities Action Framework(PAF) e i Piani di azione della Rete Natura 2000”* di competenza del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, sostengono tra l’altro iniziative di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale e azioni di prevenzione per incentivare le pratiche circolari;

TUTTO CIO’ PREMESSO

La Regione Calabria e il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi convengono quanto segue:

art. 1 (Premesse e Considerato)

1. Le Premesse e i Considerato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.

art. 2 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Protocollo d’Intesa ha per oggetto la gestione dei rifiuti d’imballaggio e delle frazioni merceologiche similari conferiti al servizio pubblico nei Comuni della Regione Calabria. Al fine di favorire una corretta ed efficace gestione dei rifiuti, nonché lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla

superficie pubblica e/o conferiti dai gestori in regime di privativa, finalizzata all'effettivo avvio a riciclo e recupero degli stessi, nei paragrafi successivi vengono individuati i necessari strumenti.

art. 3 (Obiettivi)

- 1) Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa le Parti intendono concordare le modalità di supporto per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a favore dei Comuni della Regione Calabria che al 31 dicembre 2018 o se disponibili del 2019, secondo i dati forniti dall'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPACAL), hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore o pari al 25% e con una popolazione minima di 10.000 abitanti.

art. 4 (Attività e strumenti d'attuazione)

1. Per la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa le Parti condividono l'opportunità di adottare le seguenti iniziative:
 - a) organizzare incontri formativi ed informativi a favore delle amministrazioni comunali, con lo scopo di illustrare l'applicazione del vigente Accordo Quadro Anci-CONAI e relativi allegati tecnici e tutte le ulteriori tematiche di interesse, con l'obiettivo di fornire strumenti utili per pianificare una gestione più efficiente, efficace ed economica della raccolta differenziata, non solo dal punto di vista ambientale;
 - b) contribuire, laddove necessario e richiesto dai Comuni, di cui al precedente articolo 3, alla predisposizione di progetti di sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio;
 - c) contribuire alla realizzazione di apposite campagne informative rivolte ai cittadini sulla corretta separazione dei rifiuti di imballaggio;

- d) effettuare una capillare mappatura di tutto il sistema impiantistico regionale pubblico e privato, con relative capacità di trattamento e stoccaggio, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e delle attività di riciclaggio e recupero;
 - e) valutare, congiuntamente ai Consorzi di Filiera Ci.Al. (Consorzio Imballaggi in Alluminio) e RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi in Acciaio), la possibilità di intervenire presso gli impianti di TMB (Trattamento Meccanico Biologico) o di produzione del CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti) o di produzione del CSS (Combustibile Solido Secondario), per ottimizzare la captazione dei medesimi rifiuti di imballaggio in linea di selezione così come previsto dal vigente Accordo Anci-CONAI.
2. Le Parti, al fine di avviare le iniziative riportate al punto 1 del presente articolo, si impegnano a costituire, senza alcuna retribuzione per i partecipanti, un Gruppo di lavoro.
3. Le Parti, ognuno per la propria parte di competenza, si impegnano a coinvolgere l'Assessorato all'Ambiente e, qualora ritenuto necessario, l'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Calabria e l'Associazione degli Industriali regionale, con l'obiettivo di individuare e valutare l'opportunità di creare nel territorio calabrese centri di riciclo e recupero di materia, dei materiali provenienti dai diversi sistemi di raccolta differenziata.

art. 5 (Impegni della Regione Calabria)

1. Al fine di rendere operativo il presente Protocollo d'Intesa, la Regione Calabria si impegna a:
- 1) promuovere e incentivare lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata secondo criteri di efficienza, efficacia,

economicità e trasparenza, nonché promuovere la stipula delle convenzioni previste dal vigente Accordo Quadro Anci-CONAI;

- 2) promuovere attività affinché dagli Enti locali (Comuni o raggruppamenti di Comuni), e/o dalle Società di servizi delegate dai Comuni, vengano sottoscritte le convenzioni con i Consorzi di Filiera, e affinché i rifiuti di imballaggio vengano conferiti a CONAI, tramite i soggetti di cui all'art. 223, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità indicate dal vigente Accordo Anci-CONAI;
- 3) individuare, nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Programma di Azione e Coesione Complementare 2014-2020, le risorse per l'incremento quali-quantitativo della raccolta differenziata sul territorio regionale;
- 4) organizzare giornate formative sulla normativa vigente di settore dedicate ai tecnici degli enti pubblici e privati;
- 5) sviluppare e adottare il sistema sulla tracciabilità dei rifiuti SIR che CONAI metterà a disposizione della Regione Calabria a titolo gratuito e che coinvolgerà i comuni, gli Osservatori provinciali, l'Osservatorio Regionale e gli enti della filiera obbligati alla trasmissione dei dati.

Per i progetti, le attività e le iniziative che si è impegnata a realizzare ai sensi del presente Protocollo d'Intesa, la Regione Calabria opererà nel rispetto delle disposizioni del dlgs n. 50 del 18/ 04/2016 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni di applicabilità.

art. 6 (Attività e impegni del CONAI)

1. Al fine di rendere operativo il presente Protocollo d'Intesa, CONAI, anche attraverso i Consorzi di Filiera, si impegna a:

- 1) assicurare per il tramite dei Consorzi di cui all'art. 223 del D.Lgs. 152/2006, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata e il loro avvio a riciclo, nel quadro degli standard qualitativi indicati negli allegati tecnici del vigente Accordo Quadro Anci-CONAI, riconoscendo i relativi corrispettivi;

2) fornire, a proprie cure e spese, direttamente o tramite terzi all'uopo individuati e incaricati da CONAI stesso il supporto tecnico, laddove necessario e richiesto, per la redazione del nuovo piano dei rifiuti per la parte dedicata alle modalità organizzative di sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio finalizzata al riciclo e recupero;

3) fornire, a proprie cure e spese, direttamente o tramite terzi all'uopo individuati e incaricati da CONAI stesso, supporto tecnico a specifiche giornate formative e informative sui contenuti del vigente Accordo Quadro Anci-CONAI e relativi allegati tecnici e su altri temi che verranno successivamente concordati in base alle esigenze dei Comuni interessati dal presente Protocollo d'Intesa;

4) partecipare, direttamente e per il tramite dei Consorzi di Filiera di cui all'art. 223 del D.Lgs. 152/2006, alla realizzazione di campagne mirate di informazione e sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, a fronte di concreti e realizzabili piani di sviluppo approvati dagli Enti preposti al servizio di raccolta, fornendo i format già a disposizione dei Comuni di cui all'Accordo Quadro Anci-CONAI;

5) mettere a disposizione della Regione Calabria a titolo gratuito il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SIR) supportandola nella sola fase di avvio del sistema stesso.

art. 7 (Comitato Tecnico)

Per assicurare il coordinamento e la corretta realizzazione delle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa, le Parti costituiranno un Comitato Tecnico formato da rappresentanti del CONAI e dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria.

Art. 8 (Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata annuale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, e potrà essere rinnovato solo per espressa volontà scritta delle Parti.

In caso di firma non contestuale del presente Protocollo d'Intesa la data di inizio della sua decorrenza è quella dell'ultima delle firme apposte.

Le Parti potranno modificare solo per iscritto e consensualmente il presente Protocollo d'Intesa, in particolare se ciò risultasse opportuno per meglio conseguire gli obiettivi dello stesso.

Art. 9 (Privacy e riservatezza dei dati)

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti, notizie, fatti di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente Protocollo d'Intesa.

Nell'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la massima riservatezza in merito ai dati personali raccolti, che dovranno essere trattati e conservati in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, e ad adottare tutte le misure di sicurezza a disposizione, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dell'Protocollo stesso.

CONAI si impegna a conservare e custodire ogni documentazione, materiale o dato, in particolare quelli relativi alle utenze, messaggi a disposizione dai Comuni e/o dei soggetti coinvolti nel presente Protocollo d'Intesa ed a restituirli e a cancellarli dal proprio data base alla scadenza dell'Protocollo stesso.

Catanzaro,

Per CONAI
Il Presidente
Luca Fernando Ruin

Per Regione Calabria
Il Presidente
Jole Santelli